



STATUTO

Titolo 1 **(Costituzione, sede, scopi)**

Art. 1

E' costituita, ai sensi del D.Lgs. 3 Luglio 2017 n.117 e successive modifiche e integrazioni –in seguito denominato Codice del Terzo Settore- una associazione di promozione sociale denominata **"Centro Sociale Ricreativo Anziani APS"** di Cetona, acronimo **C.S.R.A.**, di seguito per comodità individuato come **"Centro"**.

Il Centro ha sede attualmente in via Marziali n.1 Cetona (Si) e potrà istituire, con delibera dell'Assemblea Ordinaria dei soci, sedi secondarie, amministrative, sezioni locali. La variazione della sede legale nell'ambito comunale, deliberata dall'Assemblea Ordinaria dei soci, non dovrà intendersi come modifica del presente statuto.

La durata del Centro è illimitata.

Attualmente il Centro aderisce ad ANCeSCAO APS –Associazione Nazionale dei Centri Sociali Comitati Anziani e Orti, Associazione di Promozione Sociale.

Il Centro, come sopra costituito dal Codice del Terzo Settore, ha finalità di promozione sociale ai fini del D.Lgs. 4 Dicembre 1997 n.460 e ai sensi delle Legge 7 Dicembre 2000 n.383 nonché della Legge Regionale 9 Dicembre 2002 n.42, leggi aventi per oggetto, tutte, la "Disciplina delle Associazioni di Promozione Sociale".

Art. 2

Il **Centro**, autogestito dagli anziani che prestano la loro opera volontariamente e gratuitamente, è aperto ai cittadini e a tutte le componenti sociali demografiche. Esso, anche allo scopo di ovviare e prevenire eventuali situazioni di isolamento ed emarginazione delle persone, in particolare di quelle anziane, ha il compito, senza fini di lucro, di realizzare iniziative, di organizzare servizi e di sviluppare programmi di carattere ricreativo, culturale e socio-politico, nonché di lavoro (questo ultimo inteso come fattore di aggregazione, socializzazione e solidarietà intergenerazionale ma non come strumento di utile economico individuale), compiti, tutti questi, che vedano gli associati contemporaneamente destinatari e protagonisti.

Il **Centro** altresì:

- promuove incontri e rapporti di collaborazione con le istituzioni, gli enti, le associazioni e le scuole del territorio di ogni ordine e grado,
- pratica attività di orticoltura, attualmente in collaborazione con il Comune di Cetona e la Scuola primaria del Comune,
- avvia indagini socio-economiche anche in collaborazioni con terzi (in primo luogo con il Comune) e sollecita alle istituzioni preposte interventi e misure per il miglioramento della qualità della vita,
- si fonda, sul piano economico, essenzialmente sul principio di una corretta amministrazione dei fondi disponibili, con piena titolarità, autonomia e responsabilità delle proprie iniziative,
- cura, per garantire una visione non settoriale dei problemi, il collegamento con eventuali altri centri e associazioni, valutando anche, se del caso, l'elezione di un



coordinamento Intercomunale che avrà lo scopo di favorire il confronto, la collaborazione e lo scambio di reciproche esperienze,

- mantiene i diritti acquisiti in data 1/1/2005 aderendo ad una Associazione a carattere nazionale, riconosciuta dal Ministero dell'Interno con finalità assistenziali, iscritta al Registro Nazionale di cui all'art. 7 comma 3 della Legge 383/2000 e ciò al fine di poter usufruire di tutti i benefici agevolazioni e diritti previsti dalle leggi vigenti riguardanti le varie discipline sulle Associazioni di Promozione Sociale.

Il Centro, per il raggiungimento degli scopi istituzionali, oltre alle attività sopra evidenziate, può svolgere attività complementari, in particolare per gli iscritti associati e partecipanti e cioè:

- promuovere ed organizzare, come momenti di socializzazione e di miglioramento culturale in favore dei propri associati, dei loro familiari e di terzi, attività turistiche come gite e soggiorni extra urbani, anche mediante convenzioni con enti pubblici, purché per il loro svolgimento non ci si avvalga di alcuno strumento pubblicitario o comunque di diffusione di informazioni a soggetti terzi diversi dagli associati,
- promuovere altresì ed organizzare gemellaggi con altri centri sociali anziani,
- stimolare attività creative quali l'artigianato, l'artistico, la "hobbistica", ecc. e ciò per mantenere vivi l'inventiva e i mestieri tradizionali a rischio di scomparsa se non tramandati dagli anziani, allestire fiere di beneficenza e mostre di ogni genere,
- organizzare convegni incontri e cicli di conferenze/dibattiti su temi di maggiore interesse per tutti i cittadini (salute, alimentazione, comportamenti di vita, socializzazione, ecc.),
- promuovere attività motorie mirate presso centri e palestre comunali, "scarpinate" e passeggiate all'aperto, ecc.,
- organizzare cene, pranzi e rinfreschi sociali, feste danzanti, tombole, lotterie *gastronomiche* ed altre iniziative anche ai fini di raccogliere fondi destinati alla solidarietà e beneficenza nonché per ottenere contributi per l'autofinanziamento del Centro,
- allestire nella sede dove svolge le proprie attività istituzionali e complementari spazi dove effettuare la somministrazione di alimenti e bevande, astenendosi da qualsivoglia strumento pubblicitario o di diffusione di informazioni a soggetti terzi diversi dagli associati e sempre nel pieno rispetto delle disposizioni e agevolazioni previste dal D. Lgs. 460/97, ai sensi del D.P.R. 26/10/72 e del Codice del Terzo Settore e s.m.i., ferma restando per il Centro medesimo la adesione ad una associazione con gli stessi fini, associazione iscritta al Registro Nazionale previsto dalla Legge 328/2000.

Nell'espletamento di queste attività il "Centro" non dovrà assumere alcuna connotazione partitica e/o confessionale, nel pieno rispetto del pluralismo e di tutte le opinioni di quanti si riconoscono nei principi sanciti dalla Costituzione Repubblicana; pertanto non pone ai propri soci alcuna discriminazione di appartenenza, sia di carattere religioso e politico, che di carattere etnico, culturale, di razza o di altra natura e ciò per salvaguardare la sua reale autonomia e la sua vera funzione sociale.

Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, il Centro può porre in essere attività ed iniziative di raccolta fondi nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Il Centro può inoltre svolgere attività diverse da quelle precedentemente elencate, purché strumentali e secondarie rispetto ad esse, secondo i criteri e i limiti previsti dalla disciplina applicabile.



Per la realizzazione delle proprie attività il Centro si avvale in modo prevalente dell'attività del volontariato dei propri associati, nel rispetto di quanto previsto dal Codice del Terzo Settore e fermo restando l'obbligo di iscrivere in un apposito registro i volontari che prestano la loro attività in maniera non occasionale. Può tuttavia assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche ricorrendo ai propri associati, nel rispetto di quanto previsto dal Codice del Terzo Settore. In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento (50%) del numero dei volontari o al cinque per cento (5%) del numero degli associati.

Resta fermo che la natura del volontario è incompatibile con quella di lavoratore subordinato o autonomo. Il Centro assicura contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività del volontariato nonché per la responsabilità civile verso i terzi i volontari dei quali si avvale; tale copertura assicurativa costituisce elemento essenziale delle convenzioni tra il Centro e le Amministrazioni Pubbliche.

Il Centro si impegna ad accettare e osservare –per proprio conto e per conto dei propri soci- lo statuto, il regolamento, il codice etico nonché le deliberazioni di **ANCeSCAO APS** e delle sue strutture territoriali.

Titolo 2

(Soci - Adesione al "Centro"- Diritti e Doveri – Sanzioni/Perdita della qualifica di socio)

Art. 3

Il numero dei soci è illimitato ma, in ogni caso, non può essere minore al minimo stabilito dalla legge. Al Centro possono aderire in qualità di soci, previa richiesta scritta da consegnare al Consiglio di Gestione, le persone fisiche residenti o meno nel Comune di Cetona che, condividendo le finalità dell'organizzazione, si riconoscono nello spirito di solidarietà ed accettano le buone regole del presente Statuto, con impegno a rispettare sia le deliberazioni adottate dagli Organi del Centro, sia il dettato di eventuali Regolamenti.

In caso di domanda di ammissione a socio presentata da un minore, la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la responsabilità genitoriale.

Per i soci di minore età il diritto di votare in Assemblea è esercitato, fino al compimento del 18° anno di età, dagli esercenti la responsabilità genitoriale sui medesimi, i quali, al compimento della maggiore età, acquisiranno il diritto ad essere candidati a cariche elettive.

A persone che si sono distinte per particolari meriti è possibile attribuire la qualifica di "socio onorario" che risponde comunque al principio di uguaglianza di tutti i soci, senza esclusione o diversificazione di diritti e doveri.

Il Consiglio di gestione, preso atto delle richieste di ammissione a socio, ne farà oggetto di valutazione nel corso della prima seduta e, nella eventualità di non accoglimento, dovrà motivare il diniego entro i 7 gg. successivi alla riunione.

La validità della qualifica di socio, efficacemente conseguita all'atto dell'accoglimento della domanda di ammissione al Consiglio di Gestione, è subordinata al versamento della quota associativa e al rilascio della tessera sociale.

Il Consiglio di Gestione cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa.

Ogni socio acquisisce il diritto di voto per l'approvazione e/o modifiche dello Statuto, degli eventuali Regolamenti e per la elezione degli Organi del Centro una volta trascorsi tre mesi dall'iscrizione nel libro dei soci.





I soci hanno diritto di esaminare, con obbligo di riservatezza e concordandone tempi e modalità, i libri sociali obbligatori, previa richiesta scritta inviata per raccomandata e con un preavviso minimo di 15 gg.

Art. 4

I soci sono tenuti a versare la quota associativa annuale, stabilita dal Comitato di Gestione, possibilmente entro il 31 marzo di ogni anno e avranno diritto a frequentare i locali del Centro che sarà aperto anche ai familiari e a tutti i cittadini in occasione di manifestazioni di particolare rilevanza.

Il comportamento verso gli altri associati e verso gli estranei è animato da spirito di solidarietà attuato con correttezza, onestà, rispetto, trasparenza e buona fede.

Art. 5

I soci sono tenuti all'osservanza dello Statuto, degli eventuali regolamenti interni nonché delle deliberazioni assunte dagli organi sociali, pena provvedimento di *sospensione* (per un periodo massimo di sei mesi) o di *espulsione* per i casi più gravi. Oltre ai casi succitati, sono causa di applicazione di *sanzioni disciplinari* (tra cui la espulsione) l'assunzione di comportamenti o lo svolgimento di attività contrari agli interessi morali e/o materiali del Centro e ai principi di democrazia interna, comunque in tutti i casi dai quali possa derivare un danno, di qualunque natura, anche morale, al Centro o alle persone.

La sospensione e la espulsione sono decise dal Consiglio di Gestione a maggioranza assoluta dei suoi membri e devono essere notificate per iscritto agli interessati specificandone le motivazioni; il socio sospeso o espulso può ricorrere contro il provvedimento per iscritto ed entro giorni 30 dalla data di notifica; su tale ricorso sarà legittimato a pronunciarsi il Collegio dei Probiviri se nominato oppure, in sua assenza, l'assemblea dei soci con votazione a maggioranza assoluta dei presenti che debbono rappresentare in proprio o per delega, almeno la metà più uno (51%) dei soci aventi diritto al voto: la pronuncia non può avvenire oltre giorni 30 dal ricevimento del relativo ricorso.

Titolo 3

(Patrimonio sociale e sua devoluzione/scioglimento del Centro)

Art. 6

Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito:

- dai proventi dell'autofinanziamento che si esplica solitamente nelle quote annuali associative degli iscritti e nei loro contributi volontari, **nonché nella gestione di attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore**, attività anche di natura economica, commerciale, artigianale ed agricola, tutte però svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria, comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, in ogni caso obbligatoriamente utilizzate e destinate per lo svolgimento delle attività statutarie e ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale previste dal presente Statuto e nel rispetto delle disposizioni ed agevolazioni previste dal D.Lgs. 117/2017 e s.m.i.,
- dai contributi dei cittadini, associazioni ed enti privati e pubblici, (a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo, Fondazioni, Comunità Montane, Comune, Provincia,



Regione), anche come erogazioni a fronte di attività istituzionali per conto di pubbliche amministrazioni,

- da donazioni e lasciti testamentari,
- da entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al finanziamento proprio, come feste e sottoscrizioni, anche a premi,
- da eventuali apporti previsti, sempre a titolo meramente esemplificativo e non limitativo, dal "Piano Anziani" inserito nel Servizio Sanitario o contemplati da leggi nazionali e regionali,
- dal complesso di tutti i beni mobili e immobili comunque appartenenti al Centro medesimo
- dal fondo di riserva.

In caso di **scioglimento** del Centro per qualunque causa -proposta deliberata, unitamente alla nomina dei liquidatori, e ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 21 c.c. da una Assemblea Straordinaria e quindi con una maggioranza qualificata dei soci aventi diritto al voto di cui **all'art.11, il patrimonio residuo**, dopo la liquidazione, (i liquidatori, uno o più, scelti anche tra i non soci, cureranno la liquidazione di tutti i bei mobili ed immobili estinguendo eventuali obbligazioni in essere) sarà devoluto ad altro ente del Terzo Settore con finalità analoghe o, in ogni caso, avente finalità di pubblica utilità o di utilità sociale, secondo le disposizioni dell'Assemblea dei soci o, in mancanza delle medesime, sarà devoluto alla **Fondazione Italia Sociale**, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, sentito, in ogni caso, il preventivo parere dell'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo Settore di cui all'art. 45, comma 1 del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i.

Titolo 4 (Bilancio-Avanzi di Gestione e Fondi di Riserva)

Art. 7

Il bilancio preventivo delle attività e delle iniziative può essere presentato all'assemblea dei soci di massima entro il gennaio dell'anno di riferimento, oppure nei termini temporali di cui al seguente **art. 8** se predisposto in concomitanza della chiusura del bilancio consuntivo.

Art. 8

Il bilancio consuntivo comprende l'esercizio sociale dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno e deve essere predisposto **preferibilmente entro il 31 marzo per poter essere presentato alla assemblea dei soci entro il 30 aprile dell'anno successivo**. Il consuntivo di esercizio è costituito dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri, da una relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale del Centro e le modalità di perseguimento delle finalità istituzionali.

Il bilancio di esercizio è predisposto dal Consiglio di Gestione che provvede a depositarlo nella sede del Centro almeno 15 gg. prima della riunione dell'Assemblea indetta per la sua approvazione.

Il Centro redige altresì il bilancio sociale nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria ai sensi dell'art.14 del D.Lgs.117/2017 e s.m.i. o sia ritenuta opportuna dal Consiglio di Gestione.



L'Assemblea approva il bilancio di esercizio (unitamente al bilancio sociale, ove la sua redazione sia obbligatoria o ritenuta opportuna) entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento.

Qualora il Centro consegua entrate inferiori a €. 220.000.00 il bilancio di esercizio può essere redatto nella forma di **rendiconto di cassa**.

Il Consiglio di Gestione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art 6 del Codice del Terzo Settore e s.m.i. inserendo le sue valutazioni, a seconda dei casi, nella relazione di missione o con annotazioni in calce al rendiconto per cassa.

Art. 9

Premesso che, salvo che la destinazione e/o la distribuzione siano imposte dalla legge, è fatto assoluto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, nonché fondi e riserve comunque denominate o altre disponibilità del Centro, ai soci, ai lavoratori e collaboratori, ai componenti degli Organi Sociali, e ciò anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, e premesso che il Centro ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste, tutto ciò premesso, il predetto eventuale residuo attivo di esercizio potrà, su proposta del Consiglio di Gestione, essere utilizzato come segue:

- il 10% a fondo di riserva,
- il 10% per quote di ammortamento relative alle voci patrimoniali "immobili", "mobili", "macchine", "beni strumentali", ovviamente fino alla concorrenza massima della sommatoria dei loro valori a "libro".

Comunque detto "Residuo Attivo di Bilancio", o nella sua interezza o nella sua parte residuale post accantonamento facoltativo, deve essere investito, *preferibilmente entro l'anno successivo*, prioritariamente nelle attività e negli scopi costitutivi del "Centro" ma anche per acquisto di arredi ed attrezzature, o per lavori di manutenzione straordinaria della sede, previo accordo con la eventuale proprietà.

Titolo 5 (Organi per la Gestione del "Centro")

Art. 10

Sono Organi del Centro:

1. l'Assemblea dei Soci,
2. il Consiglio di Gestione (organo di amministrazione),
3. il Presidente,
4. l'Organo di Controllo, (ove nominato al ricorrere dei requisiti previsti dal D.Lgs. 117/2017 s.m.i. – Codice del Terzo Settore)
5. il Collegio dei Probiviri (ove nominato).



Titolo 6 (Assemblea dei soci)



Art. 11

L'Assemblea dei Soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione del Centro ed è il massimo organo rappresentativo dei soci del Centro che la costituiscono. E' convocata *almeno una volta all'anno in via ordinaria* per l'approvazione delle risultanze contabili dell'esercizio e del bilancio sociale (ove la redazione di questo ultimo sia obbligatoria o ritenuta opportuna dal Consiglio di Gestione), è altresì convocata **in via straordinaria**, per le **modifiche statutarie** e per lo **scioglimento** del Centro, oppure **per l'assunzione di delibere di fusione, scissione o trasformazione**; è inoltre convocata quando sia fatta richiesta dal Consiglio di Gestione ovvero, con motivazione scritta, da almeno il 10% dei soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

All'Assemblea possono assistere i cittadini e/o i rappresentanti di Enti e Associazioni in base alla volontà dell'Assemblea stessa e in rapporto agli argomenti in discussione.

La convocazione si effettua mediante avviso individuale scritto recapitato a domicilio nonché collettivo esposto nella sede sociale e/o in apposita bacheca con un anticipo congruo - pari almeno a 15 gg. - rispetto alla data prefissata per la riunione, avviso corredato dalla specifica dell'ordine del giorno afferente i punti da discutere, luogo, data, orario della prima e della eventuale seconda convocazione che dovrà avvenire a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione.

Salvo ove diversamente previsto, **L'Assemblea ordinaria** in prima convocazione è valida se presente (personalmente o per delega - consentite massimo due deleghe a testa) la metà più uno (51%) dei soci aventi diritto al voto; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti e le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti all'Assemblea validamente costituita.

Per **l'Assemblea straordinaria** che delibera eventuali modifiche **statutarie o la fusione, scissione o la trasformazione** del Centro, occorre, in prima convocazione le presenza (personale e per delega - sempre massimo due a testa) di almeno tre quarti (75%) dei soci aventi diritto di voto e il voto favorevole di almeno i due terzi (2/3) dei presenti; in seconda convocazione, che non può avere lo stesso giorno fissato per la prima, occorre la presenza personale o per delega di almeno un terzo (1/3) dei soci aventi il diritto di voto e il voto favorevole di almeno due terzi (2/3) dei presenti

Per l'Assemblea straordinaria che delibera sullo scioglimento è richiesto il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ (75%) dei soci aventi diritto.

Nelle assemblee *ordinarie e straordinarie* hanno diritto di voto i soci iscritti nel libro dei soci *da almeno tre mesi* e in regola con il versamento della quota associativa annuale; ciascun socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare in Assemblea da altro socio mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione; ciascun socio può rappresentare in Assemblea fino ad un massimo di due soci. E' ammessa inoltre la partecipazione di ogni socio in Assemblea a distanza tramite video o teleconferenza sempre che sia garantita la possibilità di verificare l'identità del socio che *partecipa e vota a distanza.*





Alle Assemblee deve essere sempre invitato il Presidente della Struttura Comprensoriale di riferimento (che potrà partecipare personalmente o designare all'uopo un componente del Consiglio Direttivo della medesima struttura). Nel caso che nel territorio di riferimento non sia presente una Struttura Comprensoriale, all'Assemblea dovrà essere invitato il competente Referente Territoriale.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è normalmente presieduta dal Presidente o, in sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, salvo il caso in cui l'Assemblea, a maggioranza dei presenti, provveda a nominare, per singola adunanza, il proprio presidente.

L'Assemblea nomina un Segretario e, all'occorrenza, gli scrutatori.

Le deliberazioni per l'approvazione degli argomenti di volta in volta in discussione nonché le votazioni per le elezioni degli Organi di Gestione del Centro (per il primo esercizio sociale nominati nell'atto costitutivo) sono di norma assunte con voto palese, tranne nei casi in cui il voto segreto venga previsto dalla legge o, su richiesta motivata di almeno un socio, gli aventi diritto al voto presenti si esprimano favorevolmente a maggioranza su tale richiesta.

Le modalità delle elezioni, per quanto non previsto dal presente statuto, possono essere rinviate ad un eventuale Regolamento Interno.

Di ogni seduta dell'Assemblea è disposto, a cura del Presidente e del Segretario il verbale da trascriversi sul libro delle adunanze dell'Assemblea, custodito a cura del Consiglio di Gestione presso la sede del Centro.

Gli Organi eletti durano in carica tre esercizi sociali e cioè fino all'approvazione del bilancio consuntivo prevista annualmente entro il 31 marzo.

Art. 12

L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- elabora e fissa i principi e gli indirizzi generali del Centro, programma ed approva il piano annuale di lavoro ed altre singole iniziative secondo le proposte e i risultati del dibattito,
- approva il bilancio preventivo e quello consuntivo di esercizio –anche nella forma di rendiconto finanziario per cassa- nonché il bilancio sociale (questo ultimo nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o comunque sia ritenuta opportuna dal Consiglio di Gestione **i cui componenti si dovranno astenere dalla votazione sui documenti da loro prodotti**),
- approva i regolamenti interni,
- effettua proposte per le attività istituzionali, secondarie e strumentali,
- approva le eventuali convenzioni che definiscono i rapporti tra il Centro e il Comune,
- delibera in merito all'adesione ad altre associazioni,
- nomina il Comitato Elettorali per l'espletamento delle elezioni di cui **all'art. 11**, deliberando sulle scelte del metodo delle votazioni,
- previa determinazione del numero dei componenti elegge e revoca il Consiglio di Gestione,
- nomina l'organo di controllo (sindaco o collegio sindacale), la società di revisione legale o il revisore legale dei conti, **nel rispetto del ricorso, per ciascuno di detti Organi, degli estremi di obbligatorietà di nomina ai sensi del Codice del Terzo Settore e s.m.i.**

- delibera in merito alla eventuale costituzione del Collegio dei Probiviri e ne nomina i relativi membri, deliberando altresì in merito ai ricorsi in materia di esclusione dei soci nei casi in cui non venga nominato il Collegio dei Probiviri, (cfr. art.5)
- delibera le **modifiche dello Statuto e l'eventuale scioglimento, trasformazione, fusione o scissione** del Centro; circa la validità di succitate delibere da assumere nelle relative adunanze assembleari (quorum partecipanti e percentuali di voti espressi) si rimanda **all'art.11**,
- delibera in ordine alle responsabilità dei componenti degli Organi sociali e promuove l'azione di responsabilità nei loro confronti con ovvia esclusione dal voto dei medesimi (art 22 c.c. e 2373 c.c.) per conflitto di interessi,
- può nominare, con riferimento alle singole adunanze assembleari, il proprio presidente.

Titolo 7 Consiglio di Gestione



Art. 13

Il Consiglio di Gestione è l'organo di amministrazione del Centro ed è composto da un numero dispari di membri compreso tra un minimo di nove (9) ed un massimo di quindici, (15) eletti tra i soci, dei quali sarebbe opportuno che almeno il 50% debbano essere anziani, ossia di età pari o superiore a 60 anni se uomini e a 55 anni se donne.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale e le sue limitazioni non sono opponibili a terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore e se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

I componenti del Consiglio di Gestione svolgono la loro attività gratuitamente salvo il rimborso delle spese documentate e sostenute per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione), durano in carica tre (3) anni e sono rieleggibili.

Art. 14

Elezioni del Consiglio di Gestione.

I membri del Consiglio di Gestione sono eletti dall'Assemblea. L'Assemblea dei soci chiamata ad eleggere i componenti del Consiglio di Gestione può, in apertura dei lavori assembleari, nominare/eleggere una Commissione Elettorale composta da tre membri soci non candidati alle elezioni, per presiedere le elezioni elettorali, predisporre il seggio elettorale nel caso l'Assemblea decida, a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto, di procedere con la votazione segreta, scrutinare i voti espressi.

In caso di mancanza di uno o più componenti come pure in caso di decadenza dalla carica dovuta ad assenze **ingiustificate** per almeno **3 volte consecutive**, il Consiglio di Gestione provvede alle sostituzioni nominando i primi dei non eletti in sede di Assemblea per il rinnovo delle cariche sociali.

Le nomine effettuate nel corso del triennio decadono alla scadenza del triennio medesimo.



Nell'impossibilità di attuare una tale modalità, il Consiglio di Gestione non procederà a nessuna sostituzione fino alla successiva Assemblea dei Soci a cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell'Organo fino alla sua naturale scadenza.

Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare entro 15 gg. L'Assemblea dei Soci perché provveda alla elezione di un nuovo Consiglio di Gestione.

Art.15

Riunioni e compiti del Consiglio di Gestione.

Il Consiglio di Gestione, come organo di amministrazione del Centro, si riunisce in via ordinaria almeno una volta al mese e comunque tutte le volte nelle quali ci sia materia su cui deliberare; è convocato, a mezzo lettera, email o fax da spedirsi, da parte del Presidente, non meno di otto giorni prima dell'adunanza; in caso di urgenza il predetto termine può essere ridotto a due giorni.

Il Consiglio di Gestione può essere convocato altresì quando ne faccia richiesta, scritta e motivata, almeno 1/3 dei componenti del Consiglio stesso per cui il Presidente è tenuto a convocarlo entro 30 giorni dalla richiesta.

Il Consiglio di Gestione è validamente costituito quando sono presenti la metà più uno dei suoi membri e le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti il cui quorum deve superare la metà più uno dei consiglieri eletti.

Possono assistere alle riunioni del Consiglio di Gestione, con facoltà di voto solo consultivo, i componenti del Collegio Sindacale mentre i soci potranno presenziare unicamente con un diritto di tribuna.

Le votazioni sono normalmente a scrutinio palese, salvo che non sia richiesto lo scrutinio segreto dalla maggioranza dei consiglieri presenti.

Di ogni riunione deve essere redatto il verbale a cura del Presidente e del Segretario, verbale da trascriversi sul libro delle riunioni del Consiglio di Gestione, custodito a cura del medesimo presso la sede del Centro.

Il Consiglio di Gestione, nella prima seduta dopo le elezioni, elegge tra i suoi membri:

- **il Presidente** (preferibilmente individuato tra i membri "anziani" del Consiglio),
- **uno o più vicepresidenti** (se più vicepresidenti uno deve essere "Vicario"),
- **il Tesoriere,**
- **il Segretario.**
- **I Responsabili delle eventuali commissioni lavoro.**

Il Consiglio di Gestione ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione (che può anche delegare ad uno o più dei suoi membri), nell'ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall'Assemblea.

Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:

- **Vigilare** sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e **provvedere** al coordinamento delle stesse, **assicurare** il rispetto delle norme statutarie comminando ai soci che ne abbiano dato motivo sanzioni disciplinari, dalla sospensione dai diritti di socio per un massimo di sei mesi fino alla espulsione per i casi più gravi e **ricepire** con delibera le comunicazioni di recesso pervenute da parte di ciascun socio,

- amministrare in senso lato il patrimonio del "Centro" curando la redazione dei bilanci preventivi, consuntivi —anche nella prevista semplificata forma del rendiconto per cassa— e del bilancio sociale (questo ultimo nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna dal medesimo Consiglio di Gestione) documenti, tutti, da sottoporre entro il 30 aprile di ciascun anno all'approvazione dell'Assemblea dei soci,
- individuare le **attività diverse** di cui all'art.6 del Codice del Terzo Settore e s.m.i. potenzialmente esperibili da parte del Centro,
- documentare, con riferimento **all'art.8** del presente Statuto, con valutazioni incluse nella Relazione/Bilancio di Missione o con annotazioni in calce al Rendiconto per Cassa, il carattere strumentale e secondario delle **attività diverse** di cui all'art 6 del Codice del Terzo Settore, attività poste in essere dal Centro nel corso dell'esercizio,
- predisporre gli atti, ivi compresi eventuali regolamenti interni, da sottoporre all'assemblea,
- compiere e formalizzare tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione del Centro che non siano di competenza dell'Assemblea dei soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale,
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale,
- attuare i deliberati dell'Assemblea adottando la esecuzione più fedele ai contenuti delle delibere,
- richiedere, come Organo, la convocazione dell' Assemblea dei soci in proprio e quando ne facciano richiesta scritta **motivata** almeno il dieci per cento (10%) dei soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale,
- costituire gruppi di lavoro con individuazione di un responsabile per ognuno di loro e ciò per una migliore efficienza di gestione,
- stabilire i criteri per i rimborsi ai volontari e ai soci per le spese effettivamente sostenute per l'espletamento di attività svolte a favore del Centro,
- deliberare in merito all'adesione di nuovo socio, ovvero ratificarne l'adesione e curare la tenuta e l'aggiornamento del libro soci,
- delibera circa l'accettazione o meno di donazioni e lasciti nonché di contributi ove la stessa venga richiesta come condizione vincolante da parte degli enti pubblici e privati erogatori.

Titolo 8 **(Presidente)**

Art. 16

Il Presidente, eletto dal Consiglio di Gestione, con le modalità di cui all'art. 14, preferibilmente tra i suoi membri "anziani", dura in carica tre (3) anni e ha la rappresentanza legale del "Centro" a tutti gli effetti nei confronti di terzi e in giudizio. E' responsabile del buon funzionamento del Centro e ha i seguenti compiti e poteri:

- convocare e presiedere le riunioni del Consiglio di Gestione dirigendone e coordinandone, attraverso un lavoro collegiale, l'attività; analoga supervisione verrà effettuata sugli eventuali Gruppi di Lavoro,
- convocare l'Assemblea dei soci,
- sottoscrivere gli atti amministrativi compiuti dal Centro



- aprire e chiudere conti correnti bancari e postali, procedere agli incassi da terzi e autorizzare i pagamenti di concerto con il Tesoriere,
- nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti il Centro,
- assumere eccezionalmente, e solo in casi di incontrovertibile urgenza e necessità, le decisioni spettanti al Consiglio di Gestione, salvo ratifica da parte di questo, quanto prima possibile, del suo operato,
- cura e firma la corrispondenza e tutti gli atti riguardanti l'attività del Centro, ivi comprese le convenzioni.

La scadenza del mandato, della durata di tre esercizi sociali, coincide con quella del Consiglio, suo organo elettivo. Può essere rieletto.

In caso di assenza o impedimento le funzioni saranno assunte dal vice Presidente al quale spetta l'obbligo di convocazione del Consiglio di Gestione entro 30 giorni dalle eventuali dimissioni comunicate dal Presidente stesso.

Titolo 9 (Segretario)

Art. 17

Il Segretario, di concerto con il Presidente, cura la corrispondenza e la documentazione del Centro e redige i verbali delle riunioni del Consiglio di Gestione.

Titolo 10 (Tesoriere)

Art. 18

Il Tesoriere, di concerto con il Presidente, cura la gestione finanziaria ed economica del Centro, secondo le direttive del Comitato di Gestione; in particolare provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità a quanto deliberato dal Consiglio di Gestione e, a tal fine, ha il potere di operare su conti e depositi bancari inerenti al Centro; mantiene aggiornati i libri contabili e predispone quanto necessario per la redazione della bozza di bilancio di esercizio e di bilancio sociale (questo ultimo nel caso in cui la sua redazione sia ritenuta opportuna dal Consiglio di Gestione) da sottoporre al Consiglio di Gestione ai fini della formale presentazione, per l'approvazione, nella Assemblea dei soci.

Titolo 11 (Organo di Controllo)

Art. 19

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dal Codice del Terzo Settore.



L'Organo di controllo vigila sulla osservanza delle legge e dello Statuto sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dal Centro e sul suo concreto funzionamento.

Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità solidaristiche e di utilità sociale del Centro e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui **all'art. 14 del Codice del Terzo Settore**.

Nei casi dal succitato Codice previsti, l'Organo di Controllo, purché composto da revisori legali ed in alternativa alla contemporanea nomina di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale, può assumere inoltre le funzioni di revisore legale dei conti e:

- esercita il controllo contabile e verifica, nel corso dell'esercizio, ogni qualvolta ne ravvisi la necessità e comunque con *periodicità di norma trimestrale*, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione delle scritture contabili dei fatti di gestione,
- verifica se il bilancio di esercizio, ovvero il rendiconto per cassa nei casi in cui sia prevista la relativa redazione, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se tali scritture sono conformi alle norme che lo disciplinano,
- esprime con apposita relazione il giudizio sul bilancio di esercizio o sul rendiconto nei casi in cui sia prevista la relativa redazione,
- verifica sulla corrispondenza delle operazioni contabili ai deliberati e/o ai regolamenti corrispondenti.

L'Organo di controllo, quando nominato in composizione collegiale, è composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati dall'Assemblea. Nomina nel suo seno il Presidente.

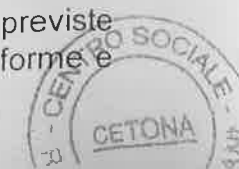
Dura in carica tre anni e i suoi componenti sono riconfermabili e possono essere revocati dall'Assemblea solo per giusta causa.

I membri dell'Organo di Controllo devono essere soggetti esterni e non appartenere al Centro, devono adempiere al loro dovere con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico; costituiscono cause di impedimento alla nomina quelle previste dall'art. 2399 del c.c.); il componente dell'Organo di Controllo o, in caso di Organo di Controllo collegiale almeno uno dei suoi membri, deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui **all'art. 2397 comma 2 c.c.**

Fermo restando il controllo contabile, all'Organo di Controllo può essere attribuita la revisione legale dei conti nei casi in cui essa sia obbligatoria ai sensi dell'art. 31 del Codice del Terzo Settore.

Di ogni seduta è disposto il verbale che deve essere trascritto sul libro dell'Organo di Controllo custodito e tenuto a cura del medesimo.

Il Centro, in assenza sia di costituzione di patrimoni destinati, sia di supero dei limiti dimensionali previsti dall'art.30 del Codice del Terzo Settore, ebbene il Centro è consapevole che nella situazione attuale non si ravvedono le fattispecie previste dall'odierno quadro legislativo e normativo per rendere obbligatoria -nelle varie forme e



modalità succitate- la presenza di un Organo di controllo; ciò non di meno, essendo consentita, nel caso di non obbligatorietà, l'eventuale nomina facoltativa, ebbene il Centro, nell'esercizio di una sua autonoma facoltà decisionale, intende continuare ad usufruire delle funzioni del Collegio dei Sindaci in carica, attualmente composto da tre (3) membri eletti dall'Assemblea dei soci ad ogni scadenza triennale (corrispondente agli esercizi sociali), eletti, *come quelli attualmente in carica*, anche tra i soci iscritti al Centro e pertanto con esclusione del rispetto di un rapporto di terzietà con il Centro stesso.

Le cariche non sono soggette a decadenza per tutta la durata del mandato e i membri possono essere rieletti.

Il Collegio dei sindaci esercita il controllo sulla intera gestione economico finanziaria del Centro e in particolare

- verifica la contabilità in qualunque momento ne ravvisi la necessità e, comunque, ogni sei (6) mesi,
- presenza annualmente alla prima riunione del Consiglio di Gestione per la stesura del Bilancio Preventivo,
- esamina il Bilancio previsionale / Rendiconto per cassa / Stato patrimoniale e, congiuntamente al Consiglio di Gestione, li sottopone all'Assemblea dei soci per l'approvazione, corredandoli, se del caso, con una relazione afferente la gestione amministrativa del Centro ma, quanto meno, comunque, con una dichiarazione sottoscritta che, sinteticamente ma chiaramente, affermi la concordanza dei saldi contabili con le risultanze come da Rendiconto per cassa.



Titolo 12 (Collegio dei Probiviri e Foro competente)

Art. 20

E' rimessa all'Assemblea la decisione relativa alla nomina del collegio dei Probiviri.

Il collegio dei Probiviri è l'organo di garanzia statutaria e di giustizia all'interno del Centro, è composto da tre membri effettivi e due supplenti che subentrano in caso di dimissioni o decadenza dall'incarico dei membri effettivi, tutti nominati dall'Assemblea dei soci, al di fuori dei componenti del Consiglio di Gestione, tra soggetti dotati di indubbia moralità, anche tra non soci.

Si pronuncia sulle decisioni relative al rigetto, da parte del Consiglio di Gestione, della richiesta di ammissione come socio del Centro, sulle decisioni di espulsione dei soci e sulla regolare applicazione delle norme statutarie.

Il Collegio, senza alcuna formalità di procedura, purché nel rispetto del principio del contraddittorio e del diritto di difesa, si pronuncia entro il termine massimo di 30 giorni dalla ricezione della relativa richiesta/ricorso, termine eventualmente prorogabile di altri 15 giorni.

Di ogni seduta è disposto, a cura del Presidente e del Segretario, nominato di volta in volta, il verbale che verrà approvato seduta stante.

Il ricorso al Collegio dei Probiviri costituisce condizione di procedibilità per poter adire l'Autorità giudiziaria ordinaria in relazione alle materie deferite al Collegio medesimo ai sensi del presente statuto. Dura in carica tre anni e i suoi membri sono riconfermabili. Per ogni controversia che non sia stata definita nei modi di cui sopra è competente in via esclusiva il foro del luogo in cui ha sede il Centro.

Titolo 13 (gratuità delle cariche)

Art. 21

Tutte le cariche elettive sono gratuite.

Titolo 14 (Incompatibilità ed ineleggibilità)

Art. 22

L'appartenenza agli **Organi di Direzione del Centro** è incompatibile con incarichi politici (carica di membro del Governo Nazionale, del Parlamento Nazionale, del Parlamento Europeo, del Consiglio Regionale, della Giunta Regionale, di Presidente di Amministrazione Provinciale e della Città Metropolitana e di membro della Giunta Comunale o del Consiglio Comunale o delle Unioni dei Comuni, etc.), amministrativi decisionali ed esecutivi in organizzazioni politiche, sindacali e associative concorrenti, in istituzioni pubbliche e in istituzioni e/o enti di previdenza ed assistenza sociale, con cariche direttive in aziende aventi rapporti di interesse commerciale o finanziario con il Centro.

Ogni causa di incompatibilità determina l'ineleggibilità del soggetto interessato e, ove già nominato ed eletto, la decadenza del medesimo dalla carica della quale prenderà atto il Consiglio di Gestione (che provvederà altresì alla relativa sostituzione) nella prima seduta utile secondo le modalità di cui sopra. Allo stesso modo si avrà la decadenza dalla carica di componente del Consiglio di Gestione di colui che, nelle rispettive riunioni di tale Organo dovesse, senza idonea giustificazione, essere assente per almeno tre volte consecutive.

Non possono inoltre essere eletti alla carica di membro del Consiglio di Gestione soci che abbiano tra loro rapporti di coniugio, ascendenza, discendenza e parentela sino al secondo grado. Tale causa di incompatibilità determina la ineleggibilità congiunta di entrambi i soggetti interessati e, ove già nominati o eletti, la decadenza di entrambi dalla carica (salvo che uno dei due rinunci immediatamente al mandato), decadenza della quale prenderà atto il Consiglio di Gestione (che provvederà altresì alla relativa sostituzione), nella prima seduta utile secondo le modalità di cui sopra.

Tra i requisiti di eleggibilità a componente degli organi sociali, oltre all'ovvia presunzione di capacità all'espletamento delle funzioni attinenti alla carica da ricoprire, si richiede il possesso dei seguenti requisiti generali:



- cittadinanza italiana,
- assenza di precedenti penali per reati infamanti e di pendenza di giudizi per sanzioni disciplinari e/o provvedimenti di sospensione.

Titolo 15 (Scioglimento)

Art. 23

Lo scioglimento del Centro è deliberato dall'Assemblea straordinaria dei soci validamente costituita ai sensi del presedente **art.11**. La stessa Assemblea nomina uno o più liquidatori, scelti anche tra i non soci, per curare la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili ed estinguere le obbligazioni in essere e delibera anche la destinazione del patrimonio sociale sempre ai sensi del precedente **art. 6**.

Titolo 16 (Norma di rinvio)

Art. 24

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme vigenti in materia di enti del Terzo Settore - in particolare le Leggi 2 giugno 2016 n.106 e il D.Lgs. 3 luglio 2017 n.117 e s.m.i. - e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del codice civile.

Titolo 17 Norme transitorie)

Art. 25

Lo Statuto, secondo la presente stesura, entra in vigore il giorno successivo alla data della sua approvazione da parte dell'Assemblea.

Resta inteso che:

1. le disposizioni del presente statuto che presuppongono l'istituzione e l'operatività del Registro unico nazionale del Terzo Settore e pertanto l'iscrizione o la migrazione del Centro nel medesimo, oppure l'adozione di successivi provvedimenti attuativi, ebbene, tali "disposizioni e adozioni" si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente, il medesimo Registro verrà istituito e sarà operativo ai sensi di legge, il Centro vi sarà iscritto o migrato e i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore,
2. Le clausole del presente statuto incompatibili o in contrasto con i vincoli di cui al comma 8 dell'art. 148 del TUIR e al comma 7 dell'art. 4 del D.PR. 633/1972 devono

intendersi efficaci solo una volta che sia decorso il termine di cui all'art. 104, comma 2, del D.Lgs. 117/2017, così come le clausole statutarie incompatibili o in contrasto con la disciplina del Codice del Terzo Settore debbano intendersi **cessate nella loro efficacia** a decorrere dal medesimo termine di cui all'art. 104, comma 2, del D.Lgs. 117/2017.

Resta inteso che, in parziale deroga rispetto a quanto precede, il Consiglio di Gestione è sin da subito autorizzato a deliberare modifiche al presente Statuto che dovessero essere richieste o comunque rendersi necessarie ai fini dell'approvazione da parte degli enti di vigilanza competenti.

Approvato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci del Centro Sociale Ricreativo per Anziani-Associazione di promozione sociale di Cetona

Cetona 20 luglio 2019

